

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 862

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LAFORGIA, MERENDA, TAMBRONI, BIANCHI FORTUNATO, BOVA, DAGNINO, DARIDA, DE PONTI, FABBRI, MARTINI MARIA ELETTA, PATRINI, PAVONE, TANTALO, URSO

Presentata il 22 gennaio 1969

Revisione dell'aggio sulla vendita dei generi di monopolio

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La situazione economica delle rivendite generi di monopolio, che sono gestioni a carattere familiare e a lavoro autonomo, è tuttora molto critica, in dipendenza delle aumentate spese di gestione che nei confronti delle piccole imprese incidono in misura notevole sull'andamento delle gestioni che ancora si reggono soprattutto per l'apporto del lavoro familiare al quale, comunque, non possono non essere riconosciuti quei mezzi indispensabili almeno al suo sostentamento.

Se si considera che l'attuale aggio sulla vendita dei tabacchi (tabacchi da fiuto, trinciati e sigarette) è al lordo del 6,50 per cento, si evince che tenendo conto di tutti gli altri oneri che sostengono le rivendite, nonché dei canoni e sopracanoni che debbono corrispon-

dere all'amministrazione, il compenso si aggira intorno al 4 per cento, in misura estremamente irrisoria di fronte agli obblighi della concessione e all'impegnativo lavoro che richiede la vendita di tali generi, nonché i rischi e le difficoltà relative.

Nell'intento, pertanto, di realizzare un necessario equilibrio nei compensi in parola, a salvaguardia ed a sostegno di attività imprenditoriali modeste ma insostituibili nell'interesse stesso dell'amministrazione, data la capillarità della loro organizzazione distributiva e le acquisite benemerienze del loro servizio, la presente proposta di legge tende a realizzare i presupposti di un trattamento più rispondente alle attuali esigenze economiche e sociali della categoria, per cui confidiamo, onorevoli colleghi, sulla vostra approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'aggio sulla vendita dei generi di monopolio, di cui alla legge 6 agosto 1967, n. 697, a decorrere dal 1° gennaio 1969 è stabilito nella misura del 10 per cento.

Con la stessa decorrenza l'aggio dei sali è del 12 per cento; delle pietrine focaie del 10 per cento; delle cartine e tubetti per sigarette del 15 per cento.

ART. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1969 le rivendite generi di monopolio non sono soggette al pagamento dei canoni e sopracanoni di cui all'articolo 26 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

ART. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a portare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.